

CAMERA DEI DEPUTATI N° 924

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, CITARISTI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CONTU, CRISTOFORI, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 28 novembre 1983

Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n° 441,
concernente la vendita a peso netto delle merci

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 4 maggio 1983, n° 171, di modifica della legge 5 agosto 1981, n° 441, sulla vendita a peso netto delle merci, ha inteso chiarire che la cessione degli imballaggi, utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo da determinarsi in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi.

La fondatezza giuridica della soluzione offerta dalla legge n° 171 si basa sul presupposto che la cessione degli imballaggi si qualifica come vendita di un bene che deve considerarsi accessorio rispetto a quello principale.

L'affermazione contenuta dalla legge n° 171 si pone, del resto, come ovvia esplicazione normativa dell'attribuzione del costo degli imballaggi agli acquirenti, commercianti, grossisti ecc

Senonché si è verificato che l'inciso, introdotto in sede di discussione parlamentare, relativo alla specificazione della cessione degli imballaggi da parte dei produttori ha comportato che il diritto a percepire un prezzo degli imballaggi è stato riconosciuto soltanto a favore dei produttori e non nei confronti degli altri operatori che non rivestono tale qualifica.

E tale situazione, teoricamente di favore, si ripercuote negativamente sugli stessi produttori in quanto si verifica che nella maggior parte dei mercati si finisce con il privilegiare la contrattazione esente dal pagamento degli imballaggi e quindi, gli acquirenti si rivolgono, essenzialmente, ai commercianti, che anche per la loro differente posizione contrattuale, non pretendono il pagamento degli imballaggi, con conseguente emargina-

zione dei produttori. Inoltre, nei confronti degli agricoltori è continuata l'azione « di vessazione » da parte della Federmercato, che, tra l'altro, al fine di disapplicare la legge n.171, ha sostenuto che l'applicazione della legge dipende da un apposito decreto ministeriale di attuazione, al contrario, non previsto da alcuna norma.

Pertanto, la situazione attuale è caratterizzata da una conflittualità tra produttori agricoli e gli altri operatori commerciali, i quali, in effetti traggono dal sistema della legge sul peso netto indebiti vantaggi, senza che si realizzi la tutela del consumatore che era uno degli obiettivi dichiarati dal legislatore.

Si pensi, ad esempio alla disposizione che consente, ancora per cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 441, al commerciante al minuto di computare nel peso la carta da involgere o altri tipi di involucro pur se con determinati limiti del cui rispetto, del resto, non è data certezza, in quanto il venditore al minuto può, per lo stesso periodo di tempo, non dotarsi dello speciale strumento metrico che consente la visualizzazione all'acquirente del peso della merce.

La valutazione complessiva della normativa sul peso netto è che essa sia stata

approntata con estrema sinteticità e che non sia in grado di affrontare la vasta gamma di ipotesi che si presentano nella dinamica del commercio.

Al riguardo, si aspetta con vivo interesse la relazione semestrale che il Ministro dell'industria dovrà presentare al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa in questione, che non potrà non rilevare le incongruenze e gli aspetti negativi denunciati.

Alla luce delle considerazioni suddette, si ritiene indispensabile che il Parlamento approvi il presente articolo unico che tende ad estendere il diritto di ottenere il pagamento degli imballaggi a tutti gli operatori che rappresentano l'offerta nei mercati all'ingrosso.

Per realizzare una effettiva trasparenza dei prezzi si intende, inoltre, imporre l'obbligo di evidenziare in fattura l'importo relativo alla cessione degli imballaggi, precisando che si tratta di una operazione che rientra in quelle previste dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente possibilità di forfettizzare l'imposta sul valore aggiunto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, aggiunto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, è sostituito dai seguenti:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

La cessione di cui al precedente comma rientra tra quelle previste dall'articolo 34, primo comma, dello stesso decreto ».